

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1956

(72^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa, nelle provincie della Campania » (1701) (D'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 783, 784, 785 |
| BOSI | 785 |
| CARELLI | 784 |
| DE GIOVINE, relatore | 784, 785 |
| RISTORI | 783 |

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Pallastrelli, Ragno, Ristori e Salomone.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Sereni e Spezzano sono sostituiti rispettivamente dai senatori Fantuzzi ed Asaro.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Jannuzzi.

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Colombo e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Capua.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa, nelle provincie della Campania » (1701) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa, nelle provincie della Campania », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero innanzitutto informare gli onorevoli colleghi che non è ancora pervenuto il parere della 2^a Commissione permanente. Vorrà dire, pertanto, che incominceremo oggi questa discussione per proseguirla in una delle prossime sedute.

RISTORI. Io vorrei far presente all'onorevole Presidente che in altre circostanze le Commissioni hanno fatto a meno di pareri su disegni di legge di una notevole consistenza. Data la modesta importanza di questo provvedimento, penso che si possa fare a meno di attendere il parere della 2^a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Senatore Ristori, il relatore dirà le ragioni per cui è opportuno attendere tale parere.

DE GIOVINE, *relatore*. Onorevoli colleghi, nelle more dell'approvazione delle nuove norme, che finalmente disciplineranno tutta la materia dei contratti agrari — e fra esse quella relativa all'equo canone, in modo che questo fondamentale elemento possa trovare una definitiva disciplina aderente alle singole situazioni locali ed alla realtà economica — si è creduto necessario regolamentare, presentandosi essi abnormi, i canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania.

A parte le considerazioni generali sulle condizioni attuali della canapicoltura e le difficoltà che essa incontra per i sempre crescenti costi di produzione, va rilevato come, sia nei confronti delle altre regioni dove si pratica la stessa coltura, sia localmente nei confronti di altre colture specializzate, si presenti una notevolissima sperequazione nei canoni di affitto; sperequazione tanto più grave in quanto gli affitti non solo vengono commisurati al prezzo della canapa per i terreni adibiti a tale produzione, ma spesso anche quando essi sono adibiti in parte o completamente ad altre produzioni.

Nella Valle Padana i canoni di affitto per ogni ettaro variano dalle 40 alle 70 mila lire, sempre per colture a canapa, mentre nelle provincie di Napoli e Caserta variano da un minimo di circa lire 150 mila ad un massimo di circa lire 280 mila.

E mentre nelle zone a mezzadria classica (Emilia, Romagna, ecc.) il proprietario, pur concorrendo nelle spese per il 50 per cento, prende solo il 47 per cento del prodotto lordo vendibile, nella Campania il proprietario, con il contratto di affitto, e cioè senza concorrere nelle spese e senza partecipare ai rischi della produzione, prende a volte circa il 50 per cento del prodotto lordo. Normalmente, invece, i canoni di affitto assorbono dal 15 per cento al 25 per cento del prodotto.

In Campania l'unità di misura corrente per i terreni è il moggio, che equivale circa ad un terzo di ettaro: ora il canone viene fissato in genere nel valore di tre fasci di canapa per

moggio e siccome ogni fascio di canapa pesa chilogrammi 71, per ogni ettaro si viene a corrispondere il valore di 9 fasci, e cioè di circa 6 quintali per ettaro, mentre la produzione normale si valuta intorno ai 4 quintali di canapa per moggio, il che significa quintali 12 per ettaro. Ciò vuol dire appunto che il canone incide per circa il 50 per cento del prodotto e che ai prezzi dell'annata corrente (lire 33.700 per quintale) raggiunge la somma di circa 200 mila lire.

Nei frequenti casi, poi, in cui il prodotto è solo parzialmente di canapa o non lo è affatto, il colono è costretto a versare la differenza di prezzo man mano che il Consorzio canapa versa le maggiori quote di prezzo ai canapicoltori, a partire da quello base di ammasso.

Il progetto di legge in esame, che contempla una riduzione del 30 per cento per i canoni di affitto composti in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, così come è stato già fatto per i canoni costituiti in cereali, e sino al momento della entrata in vigore della nuova legge sui contratti agrari, merita in via di massima approvazione da parte di questa Commissione.

Il relatore ritiene però che al provvedimento non possa darsi anche un effetto retroattivo, e cioè a decorrere dall'annata agraria 1954-55 in quanto, a parte il fatto che il concetto della retroattività della legge non può trovare accoglimento nella nostra legislazione, esso verrebbe ad incidere troppo fortemente sui rapporti fra proprietari e conduttori e sarebbe, in definitiva, ragione di disordine e non di ordine, il quale ultimo è appunto il fine che ci proponiamo di raggiungere sia nel campo sociale che in quello economico ogni qualvolta approviamo nuove leggi.

È appunto sotto questo rispetto che è opportuno attendere il parere della 2^a Commissione, la più competente a pronunciarsi su una questione di carattere strettamente giuridico.

Pertanto pregherei l'onorevole Presidente di sollecitare l'invio di questo parere sicchè noi possiamo essere confortati nel nostro giudizio su questo particolare aspetto del problema.

CARELLI. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole relatore, anche per quanto riguarda la retroattività. Però

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)72^a SEDUTA (21 novembre 1956)

faccio rilevare che noi dovremmo approvare rapidissimamente questo disegno di legge, tanto più se esso, in seguito alla nostra modifica, dovrà tornare alla Camera dei deputati. Altrimenti vi è il rischio che il disegno di legge non possa avere effetto per la campagna agricola in corso e allora davvero saremmo costretti ad introdurre una norma che fissi l'efficacia retroattiva del provvedimento. Mentre se noi approviamo, come spero, il disegno di legge con una certa rapidità, l'efficacia retroattiva può essere esclusa.

A mio avviso l'emendamento cui ha accennato il relatore potrebbe essere formulato nel senso che il provvedimento abbia effetto dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della legge contenente le norme per la riforma dei contratti agrari.

Questo è il punto: dobbiamo agganciarci a quella benedetta riforma dei contratti agrari, che è ancora all'esame della Camera.

DE GIOVINE, *relatore*. Io proporrei più semplicemente che il provvedimento anziché dall'annata agraria 1954-55, che è completamente decorsa, abbia efficacia a partire dalla annata agraria 1955-56.

BOSI. Noi domandiamo solo che la questione venga definita al più presto!

PRESIDENTE. Stia sicuro, senatore Bosi: il disegno di legge in questione sarà messo al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

Non facendosi altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari